

Estratto

Testo destinato alla formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano **una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano **una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo** delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione ⁽¹⁾

(1) Accordo approvato il 22 febbraio 2012 rep 53 e pubblicato su GU n. 60 dell'12 marzo 2012 (entrerà in vigore il 13/03/2013)

Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (cfr art 71 c 7) degli operatori sono:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, tra cui, anche i muletti
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra
- Pompe per calcestruzzo

L'Accordo stabilisce:

- I soggetti formatori e il sistema di accreditamento
- Requisiti dei docenti
- Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
- Programma dei corsi
- Attestazione
- Durata della validità della abilitazione ed aggiornamento
- Registrazione sul libretto formativo
- Documentazione
- Riconoscimento della formazione pregressa
- Buone prassi
- Monitoraggio attività formativa e aggiornamento dell'accordo
- Norma transitoria
- Clausola di salvaguardie e di non regresso